

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE

In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1175/2009 R.L., vertente

TRA

A, rappresentato e difeso dall'Avv. ed elettivamente domiciliato in Udine presso lo studio dell'Avv. per mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

E

B S.r.l. in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ed elettivamente domiciliata in Udine presso lo studio dell'Avv. per mandato a margine della memoria difensiva

RESISTENTE

* * *

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER IL RICORRENTE: “accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il sig. A e la società B S.r.l. nel periodo gennaio 2005 – febbraio 2009, dichiarare tenuta e condannare la società B S.r.l. a corrispondere in favore del ricorrente per retribuzione ordinaria, ferie non godute, lavoro straordinario, festività nazionali, gratifica natalizia e 14 mensilità, indennità sostitutiva del preavviso, indennità di anzianità, la somma di euro 82.075,66 o quella maggiore o minore che risulterà dovuta

in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge; con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA di legge.”

PER LA RESISTENTE: “in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza territoriale per essere invece competente il Tribunale di Padova in funzione di giudice del lavoro, avendo la ditta convenuta come unica sede legale e amministrativa quella sita in Padova in Via ed avendo il ricorrente effettuato preventivamente la scelta irrevocabile del Foro di Padova mediante la richiesta del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., avanti la Commissione Provinciale del Lavoro di Padova, con udienza tenutasi il 3.7.09; in via principale, rigettare tutte le domande del ricorrente perché infondate in fatto e in diritto e non provate; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio; in via riconvenzionale, accertato che il sig. A durante il rapporto di collaborazione con B in violazione degli obblighi di lealtà e buona fede ha procurato perdite di guadagno alla società convenuta, condannare il ricorrente a risarcire a B a titolo di mancato guadagno quella somma che risulterà dovuta all’esito dell’istruttoria a seguito della acquisizione degli estratti conto bancari riconducibili al A.”

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ai sensi degli artt. 414 e segg. c.p.c. depositato il 4.12.2009 A esponeva che aveva lavorato dapprima presso la sede di Limena (PD), e poi presso quella di Udine, alle dipendenze della B S.r.l. nel periodo compreso tra il gennaio 2005 e il febbraio 2009 senza essere regolarizzato, effettuando circa 8.500 ore lavorative, lavorando giornalmente dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00 per cinque giorni alla settimana e svolgendo mansioni

di pulizia del capannone industriale e di sistemazione in magazzino dei prodotti, accompagnando l'amministratore presso i fornitori e svolgendo funzioni di supporto commerciale, formando il personale, effettuando le consegne del materiale con i mezzi aziendali, organizzando la sede di Udine, il tutto sotto il controllo e le direttive della ragioniera C, demandata dall'amministratore unico D per tutte le attività della società.

Ciò premesso, il ricorrente lamentava che, malgrado i solleciti inoltrati, aveva ricevuto acconti per soli euro 16.887,20, che la propria posizione non era stata regolarizzata e che si era inutilmente svolto il tentativo di conciliazione; pertanto, chiedeva l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso e la condanna della società resistente al pagamento delle conseguenti poste retributive, contributive ed indennitarie.

Si era costituita la B S.r.l. eccependo in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Udine, avendo essa convenuta come unica sede legale e amministrativa quella sita in Padova ed avendo inoltre il ricorrente a suo dire già irrevocabilmente prescelto tale Foro, avendo adito in sede di tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. la Commissione Provinciale del Lavoro di Padova.

Nel merito, la società resistente contestava la sussistenza del requisito della subordinazione, deducendo che il ricorrente era stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Pordenone n. 23/2003 quale socio accomandatario della " E S.a.s."; che nell'estate del 2004 lo stesso aveva prospettato, nel corso di una riunione con il legale rappresentante della B S.r.l. e di un'altra società, la possibilità della prosecuzione dell'attività che la fallita società svolgeva presso la sede di Limena, presso l'immobile di proprietà della

stessa e la possibilità dell'acquisizione del magazzino giacente presso detta sede; che il ricorrente aveva offerto di svolgere attività di rappresentanza a favore del nuovo soggetto che sarebbe subentrato nell'attività, in previsione di entrare a far parte, non appena possibile, della relativa compagine.

A seguito di tali intese, la società F S.r.l., poi B S.r.l., aveva rilevato dalla procedura fallimentare l'immobile di Limena, ed aveva sottoscritto con il ricorrente e con il di lui figlio A una scrittura privata che prevedeva l'impegno, da parte di una società spagnola denominata G S.L., facente capo a questi ultimi, di svolgere in completa attività di supporto allo sviluppo commerciale della F S.r.l. e di procacciamento di clientela in Italia e all'estero, attività che era proseguita, con fasi alterne, per il tramite del ricorrente, negli anni 2006, 2007 e 2008, nell'ambito della quale il ricorrente aveva ricevuto in comodato un autocarro Sangyong Rexton con obbligo di spese a suo carico, assumendo come riferimento operativo la sede di Udine.

Nell'estate del 2008 erano state avviate le trattative per l'ingresso del ricorrente nella società, ma lo stesso, essendo ancora impossibilitato in conseguenza della dichiarazione di fallimento, aveva proposto l'ingresso del figlio e di altri soggetti, ponendo condizioni che non erano state accettate, dopo di che i rapporti si erano interrotti. Tempo dopo essa esponente aveva scoperto che il 30.3.2009 era stata costituita la società H S.r.l., aventi come soci la G S.L. ed altri soggetti, che svolgeva attività in concorrenza con B S.r.l. ed altresì che in data 18.6.2007 il ricorrente aveva inviato a una cliente macedone una fattura formalmente riferibile alla società fallita, datata 21.5.2007 e relativa a una fornitura di componenti per

refrigerazione, dell'ammontare di euro 36.940,34 di cui aveva chiesto il pagamento tramite bonifico bancario su un conto alla stessa intestato ed acceso presso una banca austriaca, facendo insorgere il sospetto di aver utilizzato la struttura di B per ottenere guadagni illeciti, sospetto divenuto più concreto dopo la condanna dell'A e del di lui figlio per bancarotta fraudolenta, a seguito della sentenza del Tribunale di Pordenone del 23.6.2009.

Posto che il ricorrente non aveva mai richiesto di essere assunto né era stato assoggettato al potere direttivo, disciplinare e di controllo datoriale, e che aveva percepito, per l'attività di procacciamento d'affari svolta dal 2006 al 2008 euro 16.887,20 come da fatture e distinte di bonifici che dimetteva sub 24 e 25, concludeva nei termini indicati in epigrafe chiedendo il rigetto del ricorso e in via riconvenzionale la condanna del ricorrente alla rifusione dei mancati guadagni derivati dalla violazione, da parte del medesimo, degli obblighi di lealtà e buona fede.

Radicatosi il contraddittorio, verificata l'impossibilità di conciliare le parti, veniva assunta la prova testimoniale ed acquisita documentazione; successivamente, all'udienza del 18 aprile 2013 veniva emessa la presente sentenza, della quale veniva resa pubblica e contestuale lettura.

* * *

Dovrà essere preliminarmente disattesa l'eccezione d'incompetenza territoriale, risultando dalla visura CCIAA in atti l'effettiva esistenza di una dipendenza in Udine presso la quale, come la stessa resistente ha dato atto, il ricorrente da ultimo svolgeva la sua attività, ed essendo invece la richiesta ex art. 410 c.p.c. inidonea, sotto il profilo processuale, a precludere la

facoltà di scelta in favore di uno dei fori alternativamente previsti dall'art. 413 c.p.c., trattandosi di un adempimento - al tempo - finalizzato unicamente a consentire la procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 412 bis c.p.c.

Quanto al concreto svolgimento del rapporto, all'esito della prova testimoniale è emerso che il ricorrente si era occupato di curare l'avviamento della nuova sede di Udine nonché di formare il magazzino della stessa, di organizzare la spedizione delle merci dalla sede di Padova a quella di Udine, di espletare compiti gestionali, redigere preventivi, ricercare clienti, dare informazioni al personale sulla consistenza qualitativa della merce commercializzata (teste 1, magazziniere), ed insegnare, all'occorrenza, al personale, i rudimenti della refrigerazione e le caratteristiche dei prodotti (teste 2, magazziniere).

In merito al tenore dei rapporti intercorsi con la B S.r.l., il teste D (ex amministratore della stessa) ha riferito che il ricorrente si era proposto come collaboratore nell'ambito di una iniziativa di carattere imprenditoriale, che aveva interesse a seguire, trattandosi di un'attività derivante dalla propria precedente azienda che era stata dichiarata fallita, anche nella prospettiva di un suo futuro ingresso nella nuova società, nonché al fine di promuovere la costituzione di un rapporto di consulenza commerciale e procacciamento di affari con la società spagnola G S.L., riferibile a sé ed ai propri familiari.

Nel mentre, la teste 3 (addetta commerciale alle dipendenze della B S.r.l.) ha riferito che le provvigioni maturate dal ricorrente a fronte della attività da lui svolta venivano bonificate su una banca del pordenonese, previa emissione di apposita fattura da parte della società spagnola, ed ha altresì

precisato di aver presenziato in più occasioni ad incontri e riunioni tra il ricorrente e l'allora amministratore della B S.r.l. D, senza aver mai visto quest'ultimo dare ordini o direttive al ricorrente.

Alla stregua di tali risultanze, deve dunque ritenersi dimostrato il compimento, da parte del ricorrente, di un'attività a contenuto ausiliario e gestorio, collegata alla prosecuzione di una precedente attività imprenditoriale gestita dal medesimo ed alla instaurazione di un rapporto di collaborazione commerciale con altra società di diritto spagnolo, del pari riferibile allo stesso ed ai propri familiari.

Non sono invece emersi dall'istruttoria né elementi probatori diretti, né un compendio indiziario di sufficiente spessore, alla cui stregua poter ritenere la sussistenza né di un assoggettamento gerarchico del ricorrente a poteri di direzione e controllo, né di un conseguente vincolo di subordinazione; sul punto va altresì evidenziato che il contenuto e la portata di tali eventuali ordini e direttive neppure risulta circostanziato, sul piano delle allegazioni, nell'ambito del ricorso e che, in ogni caso, gli stessi non hanno trovato riscontri sul piano probatorio.

E' del resto plausibile, alla stregua degli elementi complessivamente emersi, l'interesse del ricorrente a collaborare con la società resistente, nel comprensibile intento di preservare l'integrità dei valori aziendali e di avviamento della propria precedente attività - ad evidente beneficio suo e dei suoi familiari - nonché di favorire l'attività di consulenza commerciale svolta dalla società spagnola, del pari riferibile a sé medesimo ed alla sua famiglia.

Va pertanto richiamato il costante e pertinente insegnamento della S.C.,

secondo il quale “ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici oltre che nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione. (Nella specie, la corte suprema ha confermato la sentenza dei giudici del merito che ha escluso la sussistenza di tale elemento in relazione al conferimento, con una scrittura privata di contratto d’opera, dell’incarico di procuratore speciale e direttore generale di una società, con compiti di gestione della stessa, concretamente svolti in assenza di specifici controlli e direttive del Consiglio di Amministrazione)” (Cassazione civile sez. lav. 14 luglio 1993 n. 7796).

Dovendo, per l’effetto, ritenersi, a margine delle considerazioni che precedono, l’insussistenza dei fatti costitutivi allegati dalla parte ricorrente, le domande dal medesimo proposte andranno necessariamente disattese.

Allo stesso modo, neppure la domanda riconvenzionale potrà trovare accoglimento.

Ferma, in primo luogo, l’insussistenza di un titolo giuridico, di fonte legale o negoziale, in forza del quale il ricorrente avrebbe dovuto vincolarsi a non svolgere attività in diretta o indiretta concorrenza con la società ricorrente - in ogni caso non specificamente allegato con riferimento all’intercorso rapporto – deve in ogni caso rilevarsi come, dal punto di vista probatorio,

sia stato fornito in argomento un unico elemento presuntivo (rappresentato dalla comunicazione e-mail intercorsa relativamente ad una società macedone), risultato tuttavia privo di ulteriori riscontri, e conseguentemente anche dei prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza, cui l'art. 2729, primo comma, cod. civ. subordina la possibilità di assurgere al rango di prova presuntiva, che consente di risalire da fatti noti ad altri ignoti.

Altrettanto è a dirsi in ordine ai possibili minori guadagni, la cui quantificazione non è stata oggetto di specifica ed analitica quantificazione, ed in relazione ai quali neppure è emersa la sussistenza di un rapporto di causalità con eventuali condotte poste in essere da parte del ricorrente.

Stante il rigetto delle contrapposte domande, sul piano del regolamento delle spese, dovrà di conseguenza disporsi la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:

- 1) Rigetta le domande proposte dalla parte ricorrente e le domande riconvenzionali proposte dalla parte resistente;
- 2) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Udine, lì 18 aprile 2013

IL GIUDICE

Dott. Giuliano Berardi

